

MEDICI CONVENZIONATI INPS E MEDICI FISCALI INPS ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI INPS – FEMEPA

La **POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE** è stata rinnovata per l'annualità dal 1/3/2025 al 1/3/2026, con **ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA AL DECRETO N. 232 DEL 12/12/2023**, alle condizioni di seguito sintetizzate.

- **CONTRAENTE** : ANMI – Associazione Nazionale Medici INPS – FEMEPA
- **ASSICURATI** : Medici convenzionati INPS iscritti all'ANMI – FEMEPA
Medici fiscali INPS iscritti all'ANMI – FEMEPA
- **RISCHIO ASSICURATO** : Attività medico INPS o attività di medico fiscale INPS;
Attività di CTU/CTP, consulenza medica, medico legale, medico del lavoro
(con esclusione degli interventi chirurgici) svolta in regime di libera professione intramoenia / extramoenia.
ATTENZIONE!
Il contratto non ottempera alle disposizioni della Legge Gelli per i medici che esercitano la libera professione intramoenia / extramoenia in specializzazioni diverse dalla medicina legale o dalla medicina del lavoro. In tal caso sarà necessario acquistare relativa estensione di garanzia.
- **RETROATTIVITÀ** : 10 anni dalla data di effetto della polizza (01/03/2025) o dalla data di iscrizione all'ANMI – FEMEPA se successiva alla data di effetto.
ATTENZIONE!
 - Il contratto si basa sul presupposto che l'Assicurato non abbia variato l'inquadramento professionale, anche nel breve periodo, nel corso degli ultimi 10 anni. In caso contrario sarà necessaria valutazione ad hoc.
 - Per coloro già assicurati prima della stipula della nuova polizza con la polizza attualmente in essere con Reale Mutua vale il principio del "mantenimento del diritto acquisito" e pertanto la garanzia avrà la retroattività prevista dal contratto precedente.
- **CESSAZIONE ATTIVITÀ – ULTRATTIVITÀ DECENNALE** : Emissione di singolo contratto, **senza pagamento di ulteriori premi**, intestato al medico che cessa definitivamente l'attività durante la validità della polizza cumulativa.
In caso di decesso dell'assicurato la garanzia si intende prestata a favore degli eredi del medesimo.
- **DURATA** : Annuale (senza tacito rinnovo)
- **MASSIMALE PER ASSICURATO** : € 1.000.000 per sinistro / € 3.000.000 per anno e per serie di sinistri
- **PERDITE PECUNIARIE** : Massimo € 1.000.000 sinistro / anno per ogni assicurato.
- **FRANCHIGIA** : L'assicurazione è prestata con l'applicazione di franchigia fissa € 1.000.

L'assicurazione è operante, senza applicazione della franchigia sopra indicata, in caso di colpa grave dell'Assicurato, per le somme da questi dovute in sede di azione di rivalsa esperita dalla Corte dei Conti, dalla struttura, clinica, istituto ove l'Assicurato medesimo presti la propria opera, o dal loro Assicuratore.

PREMIO LORDO ANNUO PRO-CAPITE	€ 380,00
-------------------------------	----------

Estensione per i MEDICI che esercitano la libera professione intramoenia / extramoenia in specializzazioni diverse dalla medicina legale o dalla medicina del lavoro (con esclusione degli interventi chirurgici).

ATTENZIONE!

L'estensione Libera Professione non è acquistabile dai Medici Convenzionati INPS o Medici Fiscali INPS che esercitano le seguenti specializzazioni: Anestesiologia / Rianimazione, Neonatologia / Rianimazione neonatale e Ortopedia / Traumatologia e Ostetricia / Ginecologia.

PREMIO LORDO ANNUO PRO-CAPITE	€ 200,00
-------------------------------	----------

Si conferma la possibilità di attivare polizza **TUTELA LEGALE** alle condizioni di seguito sintetizzate:

▪ **RISCHIO ASSICURATO**

: L'assicurazione in sede extragiudiziaria e giudiziaria, l'assistenza legale e i relativi oneri (spese per l'intervento del Legale Incaricato, spese del Legale di controparte in caso di soccombenza, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e dei Periti purché scelti in accordo con ARAG, spese processuali nel processo penale, spese di giustizia) a tutela degli interessi dell'Assicurato nei seguenti casi che riguardino l'esercizio della professione medica svolta come dipendente e/o libero professionista:

A "Attività"

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati siano prosciolti o assolti o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo.
- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.

L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed

effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

B "Rapporti contrattuali"

- sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati (compresi ricorsi al TAR);
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale.

Le garanzie vengono prestate anche per le spese sostenute relativamente ai sinistri connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e valgono per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03, per la difesa amministrativa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi e per la difesa civile (**CONDIZIONE PARTICOLARE B) - TUTELA DELLA PRIVACY**).

- **DURATA** : Annuale (senza tacito rinnovo)
- **RETROATTIVITÀ** : 2 anni dalla data di effetto della polizza (1/3/2025) o dalla data di iscrizione
PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA DIFESA PENALE COLPOSA E DOLOSA : all'ANMI – FEMEPA se successiva alla data di effetto.
ATTENZIONE!
Per coloro già assicurati prima della stipula della nuova polizza con la polizza attualmente in essere con Reale Mutua vale il principio del "mantenimento del diritto acquisito" e pertanto la garanzia avrà la retroattività prevista dal contratto precedente.
- **MASSIMALE PER ASSICURATO** : € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo

PREMIO LORDO ANNUO PRO-CAPITE	€ 125,00
--------------------------------------	-----------------

ATTENZIONE!

La descrizione dei rischi assicurati, delle prestazioni garantite e dei massimali è volutamente sintetica.

Per una lettura esaustiva delle condizioni di assicurazione si prega di consultare la documentazione completa a disposizione degli iscritti.